

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE TERZA BIS

Registro Ordinanze:
Registro Generale: 1982/2007

nelle persone dei Signori:

SAVERIO CORASANITI Presidente
MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons.
FRANCESCO ARZILLO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **10 Maggio 2007**

Visto il ricorso **1982/2007** proposto da:
[omissis]

rappresentati e difesi da:
[omissis]

contro

MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 2310/06 – rimodulazione dei percorsi formativi dei corsi abilitanti speciali disciplinati dal DM n. 85/2005;
- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nominato relatore il Consigliere Francesco ARZILLO e uditi alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2007 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che:

a) alla stregua dell'art. 3 del D.M. n. 85/2005 i corsi avrebbero dovuto concludersi entro la fine dell'anno accademico 2005/2006;

b) il comma 7 del medesimo articolo prevede che i corsi si concludano con l'esame finale;

c) i provvedimenti direttoriali incidono sulla modulazione temporale dei corsi, e comportano un generale differimento della conclusione degli stessi, con il relativo esame finale;

d) ferma restando la necessità di approfondire nella fase di merito la legittimità di tali provvedimenti direttoriali sotto il profilo della compatibilità con la competenza in merito riservata al Ministro (art. 2, commi 3 e 3-bis del D.L. 97/2004, conv. in L. n. 143/2004), va rilevata, in questa sede, la sussistenza del *fumus boni juris* in relazione al fatto che il previsto differimento delle prove di esame si estende anche ai corsi già terminati (o che sono in via di imminente ultimazione);

e) l'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra tutti i corsisti, posta dall'Amministrazione a fondamento di tale estensione, non può infatti essere considerata prevalente rispetto alla necessità di assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa, e di procedere quindi allo svolgimento degli esami in relazione ai corsi già terminati o in via di imminente ultimazione;

f) la mancata prevalenza del criterio di parità di trattamento - nei termini cui fa riferimento l'Amministrazione - discende:

- dalla considerazione che non ci si trova in presenza di una procedura concorsuale strettamente intesa;

- dal fatto che gli interessati sono destinati a confluire in una graduatoria alimentata da diversi canali di provenienza, con afflussi anche temporalmente diversificati, e comunque rispecchianti situazioni non omogenee;

P.Q.M.

accoglie l'istanza cautelare, con l'effetto che l'Amministrazione è tenuta a predisporre tutte le misure idonee a garantire lo svolgimento dell'esame finale, in relazione ai corsi già terminati o che comunque saranno ultimati entro la fine di maggio 2007, in tempo utile per l'inclusione degli interessati, a pieno titolo, nelle graduatorie permanenti, in vista delle nomine relative al prossimo anno scolastico

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, 10 maggio 2007

Il Presidente: Saverio Corasaniti

L'Estensore: Francesco Arzillo